Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 3 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	100	All'Estero	Abb. annuo	200
	» semestrale	50		» semestrale	100
	» trimestrale	25		» trimestrale	50
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	60	All'Estero	Abb. annuo	120
	» semestrale	30		» semestrale	60
	» trimestrale	15		» trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganis le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1941-XIX, registro n. 25 Guerra, foglio n. 256.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare fatte sul campo dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Cereda Luigi fu Bartolomeo e fu Brambilla Elisa, da Monza, sergente 5° reggimento bersaglieri. — Comandante di una squadra mitraglieri, durante un combattimento contro forze soverchianti nemiche si portava d'iniziativa su una posizione battuta intensamente dall'artiglieria nemica per battere più efficacemente l'avversario, riuscendo col fuoco delle sue armi a stroncare l'attacco. Successivamente posto a difesa di importante posizione, nonostante il forte concentramento del tiro di mortai, teneva testa al nemico, finchè esaurite le munizioni, contrassaltava con un pugno di uomini, riuscendo a ributtare e mettere in fuga l'attaccante. — Kora Klava, 5 novembre 1940-XIX.

Cozzi Renzo di Pietro e di Luigia de Sabbata, da Trieste, tenente colonnello comandante 72° gruppo o. a. — Ufficiale comandante di un gruppo da ricognizione si prodigava, malgrado condizioni atmosferiche proibitive, in più azioni di spezzonamento a bassa quota e di ricognizione. Durante l'azione

di ricognizione offensiva, compiuta il 20 febbraio in Val Shushica, scendeva a bassa quota e per quanto il suo apparecchio venisse fatto segno a intenso tiro controaereo di una batteria nemica, si dirigeva su di essa centrandovi il proprio carico di bombe. Continuava poi nella sua missione riuscendo a raccogliere dati veramente preziosi ai fini operativi. In tale contingenza riconfermava le sue doti di coraggio, dedizione al dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo di Albania dicembre 1940-XIX, gennaio-febbraio 1941-XIX.

Federici Maria fu Lorenzo e di Rosa Beretta, da Gardone Val Trompia (Brescia), infermiera volontaria della C.R.I. (*alla memoria*). — Infermiera volontaria della C.R.I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco aereo notturno da due siluri, teneva contegno fermo e sereno, incoraggiando e sostenendo i naufraghi con ammirevole altruismo e spirito di sacrificio. Perdeva la vita inabissandosi con la nave sulla quale, con dedizione assoluta al dovere, compiva la sua alta missione di bontà ai soldati in arme, dei quali era sorella silenziosa e serena. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

Galasso Alfonso di Vincenzo e di Anna Giangone, da Rocca Piemonte (Salerno), sottotenente genio divisione «Siena». — Ufficiale del genio incaricato di predisporre e lanciare una passerella di circostanza, rimaneva un'intera notte sul greto del Kalamas sotto intenso, efficace fuoco di armi automatiche e di artiglierie nemiche prodigandosi con perizia e generoso ardimento per la buona riuscita del complesso e prezioso lavoro. Fallito il tentativo per avverse circostanze, alla luce del giorno non esitava ad esporsi al tiro micidiale del nemico per dirigere il gittamento di una passerella K. n. 1. Ferito gravemente all'addome mentre di persona ormeggiava la passerella all'altra sponda continuava ad incitare ed a guidare i suoi uomini finchè esausto veniva trasportato al posto di medicazione. Magnifico esempio di dedizione e di devotissimo sentimento del dovere. — Forzamento del Kalamas-Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

Marzolla Angelo di Giovanni e di Casazza Amabile, da Crespino, fante 32° reggimento fanteria. — Fatto segno ad intenso fuoco di armi automatiche, attraversava a nuoto il Kalamas nell'intento di stabilire un ancoraggio per completare un troncone di passerella, unico passaggio esistente. Andato il materiale alla deriva per la violenza della corrente, rimaneva in piedi oltre sponda, nudo, esposto al tiro avversario, incitando ed animando i compagni, che predisponevano altri mezzi di circostanza. Magnifico esempio di ardimento e di alto senso del dovere. — Forzamento del Kalamas-Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

Palmieri Antimo fu Martino e di Rosa Schiavone, da Casalba (Napoli), caporale maggiore 32° reggimento fanteria. — Comandante di quadra fucilieri, sotto violento fuoco di mitragliatrici e d'artiglieria nemica, guidava ardimentosamente i suoi uomini sul troncone di una passerella e si lanciava in acqua per completarla. Falliti i suoi sforzi per la reazione del nemico e per la violenza della corrente non desisteva ma contribuiva al lancio di una passerella K. N. I. che attraversava tra i primi, dando mirabile esempio di audacia, di indomita volontà, di sprezzo del pericolo. — Forzamento del Kalamas-Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

Razzoli Tito di Stefano e di Andreini Alina, da Pistoia, artifante 48° reggimento fanteria. — Puntatore di un pezzo da 65/17 di una sezione postata allo scoperto ed alle minime distanze da numerose mitragliatrici nemiche, sebbene ferito sotto l'occhio sinistro da una scheggia di pallottola che frantumava il canocchiale panoramico, continuava il tiro, contro il nemico incalzante. Ferito una seconda volta all'avambraccio non si allontanava dal pezzo se non dopo aver ricevuto successivi e categorici ordini. Fulgido esempio di attaccamento all'arma ed alto senso del dovere. — Zona di Ponticates, 25 novembre 1940-XIX.

Sechi Vanda di Silvio e di Valesi Nice, da Roma, infermiera volontaria della C.R.I. (*alla memoria*). — Infermiera volontaria della C.R.I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco aereo notturno da due siluri, teneva contegno fermo e sereno, incoraggiando e sostenendo i naufraghi con ammirevole altruismo e spirito di sacrificio. Perdeva la vita inabissandosi colla nave sulla quale con dedizione assoluta al dovere, compiva la sua alta missione di bontà ai soldati in armi, dei quali era sorella silenziosa e serena. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

Tramontani Ennia di Emilio, da Milano, infermiera volontaria della C.R.I. (*alla memoria*). — Infermiera volontaria della C.R.I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco aereo notturno da due siluri, teneva contegno fermo e sereno, incoraggiando e sostenendo i naufraghi con ammirevole altruismo e spirito di sacrificio. Perdeva la vita inabissandosi colla nave sulla quale con dedizione assoluta al dovere, compiva la sua alta missione di bontà ai soldati in armi, dei quali era sorella silenziosa e serena. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

Vanti Orlando di Silvio e di Venturi Letizia, da Bologna, maggiore Corpo d'armata speciale. — Valoroso ufficiale osservatore d'aeroplano si prodigava, malgrado condizioni atmosferiche proibitive ed efficace reazione contraerea che colpiva ripetutamente il suo apparecchio, in numerose efficaci azioni di osservazione, esplorazione, rilevamento fotografico, mitragliamento, spezzonamento e bombardamento a bassa quota. Durante un'azione di ricognizione offensiva in Val Shushica, scendeva a bassa quota; fatto segno ad intenso tiro controaereo di una batteria nemica, si portava su di essa centrandovi il proprio carico di bombe; continuava poi nella sua missione riuscendo a raccogliere dati veramente preziosi ai fini operativi. In tale contingenza riconfermava le sue doti di coraggio, di sprezzo del pericolo e di assoluta dedizione al dovere. — Cieli di Kuc, Vranista, Kallarati, Qafa e Gurt, Bolena e Valle Shushica (Albania), gennaio-febbraio 1941-XIX.

Villone Leonardo fu Pasquale e fu Maria Concetta Ceravone, da S. Mauro Forte (Matera), capitano 32° reggimento fanteria. — Comandante di compagnia fucilieri, ostacolato da efficace fuoco di armi automatiche e sotto intenso bombardamento, dirigeva con calma e sangue freddo le operazioni di lanci di una passerella K.N. 1, non trascurando la condotta di fuoco delle sue armi. Dopo 5 ore di rischioso lavoro riusciva a portarsi per primo al di là del fiume, raggiungendo l'obiettivo assegnatogli ed aprendo ardimentosamente la via al suo battaglione. — Forzamento del Kalamas, Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

Aiani Luisa di Orlando e di Molteni Giulia, da Cantù (Como), infermiera volontaria C.R.I. — Infermiera volontaria della C.R.I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco aereo notturno da due siluri che la facevano rapidamente affondare, dimostrava, nel momento del più grave pericolo, alto senso del dovere, spirito di sacrificio e dedizione assoluta alla missione cui si era votata. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

Battaglia Demetrio di Sante e di Sgro Marianna, da Reggio Calabria, camicia nera reparto speciale autonomo «Gloria o Morte». — Volontario in un reparto speciale, partecipava alle operazioni per la conquista del Somaliland occidentale, dimostrando spirito di sacrificio e di abnegazione nel superare le avverse condizioni ambientali. Durante un bombardamento aereo nemico, visto gravemente ferito un camerata di altro reparto, con generoso senso di altruismo, accorreva in suo soccorso ma nel tentativo, rimaneva a sua volta ferito. Mentre lo trasportavano all'ospedale, esternava il suo rammarico di dover lasciare il reparto. — Zeila, 14 agosto 1940-XVIII.

Capriotti Elio di Adalberto e di Averardi Clementina, da Roma, fante scelto 32° reggimento fanteria. — Portaordini addetto ad un comando di gruppo tattico, durante il forzamento di un fiume, dava continue prove di coraggio e sprezzo del pericolo, prodigandosi in servizi difficili, in terreni insidiosi ed in zone soggette all'efficace fuoco dell'artiglieria e delle armi automatiche nemiche. — Forzamento del Kalamas-Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

Chizzolini Vittoria fu Angelo e fu Ferrari Pasqua, da Brescia, infermiera volontaria C. R. I. — Infermiera volontaria della C. R. I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco aereo notturno da due siluri, che la facevano rapidamente affondare, dimostrava, nel momento del più grave pericolo, alto senso del dovere, spirito di sacrificio e dedizione assoluta alla missione cui si era votata. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

Ciano Mussolini Edda di Benito, infermiera volontaria C. R. I.— Infermiera volontaria della C. R. I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco notturno da due siluri, prodigavasi per sostenere e soccorrere i naufraghi. Gettatasi in mare mentre la nave rapidamente affondava, con ammirevole altruismo e spiccato spirito di sacrificio dava a tutti la precedenza a salire sulle imbarcazioni di salvataggio. Sbarcata, prima che a se stessa, voleva che fossero portate le cure necessarie alle compagne

superstiti. Nobile esempio di generosità e di solidarietà umana che accomuna, per lo sprezzo del pericolo e per la dedizione assoluta del dovere, la donna italiana dell'era fascista ai combattente. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

Del Piero Esto di Pietro e di Del Piero Maria-Pia, da Roveredo in Piano, caporal maggiore 8° reggimento alpini. (*alla memoria*). — In aspro combattimento durato oltre dodici ore si offriva volontariamente per recapitare reiteratamente ordini alle compagnie impegnate. Affrontava il rischio con sereno sprezzo del pericolo per attraversare l'obbligato e battuto passaggio per portare a termine la missione affidatagli. Contribuiva così efficacemente al brillante risultato delle nostre armi. Bell'esempio di amor di Patria, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Quota 2221 nord di Eleutero (Grecia), 10 novembre 1940-XIX.

Mascoli Corberi Amelia di Santo e di Ferrari Lucrezia, da Brescia, infermiera volontaria della C. R. I. — Infermiera volontaria della C. R. I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco aereo notturno da due siluri che la faceva rapidamente affondare, dimostrava, nel momento del più grave pericolo, alto senso del dovere, spirito di sacrificio e dedizione assoluta della missione cui si era votata. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

Medaglia Maria in Giovesi, fu Battista e di Caterina Biancardi da S. Zenone al Lambro (Milano) infermiera volontaria C. R. I. — Infermiera volontaria della C. R. I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco aereo notturno da due siluri che la facevano rapidamente affondare, dimostrava, nel momento del più grave pericolo, alto senso del dovere, spirito di sacrificio e dedizione assoluta alla missione cui si era votata. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

Murciano Trentino di Salvatore e di Cianci Luisa, da Cucumola (Lecce), artifante 48° reggimento fanteria. — Servente di un pezzo da 65/17 postato alle minime distanze dal nemico, continuava con implacabile serenità il tiro contro il nemico incalzante, fino a che una raffica lo feriva gravemente. Rifiutava di ritirarsi fin quando il pezzo continuava ad essere efficiente. Costante esempio di sangue freddo e di alto senso del dovere. — Zona di Pontecates, 25 novembre 1940-XIX.

Scassellati-Sforzolini Franco di Luigi e fu Nazzarena Rizzi, da Perugia, capitano Comando superiore truppe Albania. — Ufficiale informatore e di collegamento per meglio assolvere al suo compito non esitava a partecipare volontariamente ai combattimenti coi reparti di prima linea. In queste occasioni, nelle quali dimostrava sempre molto sprezzo del pericolo e alto senso del dovere, riusciva a fornire ai comandi interessati notizie preziosissime sulla situazione del nemico. — Settore Epiro 28 ottobre-5 novembre 1940-XIX.

Sorella Vincenzo di Antonio e di Fusca Teresina, da Guglionesi (Campobasso), artifante scelto 48° reggimento fanteria. — Goniometrista del comando di batteria 65/17, rimasto fra i pochissimi illesi fra il personale componente una sezione postata alle minime distanze dalle mitragliatrici nemiche, da solo riusciva a trascinare un pezzo in posizione defilata, permettendo l'agevole recupero. — Zona di Pontecatesi, 25 novembre 1940-XIX.

Tozzoni Claudia fu Antonio e fu Radice Giovanna, da Cantù (Como) infermiera volontaria C. R. I. — Infermiera volontaria della C. R. I., imbarcata in missione di guerra sulla nave ospedale «Po» colpita durante un attacco aereo notturno da due siluri che la facevano rapidamente affondare, dimostrava, nel momento del più grave pericolo, alto senso del dovere, spirito di sacrificio e dedizione assoluta alla missione cui si era votata. — Baia di Valona, 14 marzo 1941-XIX.

CROCE DI GUERRA

Albani Vittorio di Daniele e Manzoni Angela, da S. Pellegrino (Bergamo) geniere 6ª compagnia T. R. T. divisione «Cuneo». — Durante l'imperversare della tormenta si offriva volontariamente per riparare una linea telefonica interrotta ed eseguiva l'operazione sotto l'intenso fuoco dell'artiglieria nemica. — Dhermi Vunoj, 27 gennaio 1941-XIX.

Albertini Enrico fu Emilio e fu Satti Amelia, da Milano, artigliere reparto speciale autonomo «Gloria o Morte» (*alla memoria*). — Cinquantenne, partecipò volontario con un reparto speciale alle operazioni per l'occupazione del Somaliland occidentale, dando costante prova di elevato senso del dovere e di spirito di sacrificio nell'affrontare disagi, fatiche ed il clima torrido del luogo. Sebbene sofferente volle seguire il reparto che avanzava per raggiungere gli obiettivi, portando aiuto ai feriti dell'azione aerea nemica e incitando con l'esempio i compagni. Morì serenamente, vinto dal male, trovando la forza di dire ai compagni, prima di spirare: «Lasciatemi stare, forza, forza che dobbiamo arrivare». — Zeila Bulhar, 8-15 agosto 1940-XVIII.

Bergonzini Germano di Antonio e di Franchini Ines, da Modena, caporale 62ª sezione sanità divisione «Parma». — Comandante di squadra porta feriti assolveva con zelo e passione encomiabile il suo rischioso compito. Ripetute volte sotto intenso fuoco nemico si portava sulle prime linee riuscendo a raccogliere i feriti che senza il suo intervento sarebbero rimasti privi di soccorso per molte ore. Esempio di coraggio, abnegazione e sprezzo del pericolo. — Bilisti, 2 novembre 1940-XIX.

Bernareggi Pietro di Angelo e di Brevario Ida, da Pontirolo Nuovo (Bergamo) fante 6° battaglione mortai. — Portatore di materiali alle prime linee s'indugiava sotto violento fuoco d'artiglieria per raccogliere un carico abbandonato a terra da un compagno infortunato, portando tutto il materiale a destinazione e dimostrando oltre che sprezzo del pericolo, alta comprensione del proprio compito. — Quota 1017 di Himara, 9 febbraio 1941-XIX.

Bertorello Domenico di Domenico da Revelle (Cuneo), alpino 2° reggimento alpini. — Alpino trombettiere in violento combattimento sostituiva volontariamente un compagno porta arma tiratore gravemente ferito battendo efficacemente forti nuclei nemici. — Bolana (Albania), 27-28 dicembre 1940-XIX.

Bosio Bartolomeo di Bartolomeo da Racconigi (Cuneo) alpino 2° reggimento alpini. — Attendente porta ordini seguiva sempre il proprio ufficiale assolvendo con sereno sprezzo del pericolo i vari rischiosi incarichi affidatigli. Ferito gravemente nel portare un ordine assolveva il proprio incarico prima di recarsi al posto di medicazione dimostrando solo rammarico di non poter ancora seguire il proprio ufficiale. — Bolena (Albania), 27-28 dicembre 1940-XIX.

Bressanelli Giulio fu Andrea e fu Assandri Maria, da Crema (Cremona) geniere 6ª compagnia divisione «Cuneo». — Sotto violenta azione di mortai nemici e durante l'imperversare della tormenta si offriva volontariamente per stendere una linea telefonica collegante reparti avanzati. — Quota 1620-1017, 19 gennaio 1941-XIX.

Brunori Alessandro fu Silvio e di Rosa Pantaleone, da Torino, sottotenente 32° reggimento fanteria. — Incaricato di predisporre nottetempo il materiale per la costruzione di una passerella di circostanza, fatto segno a intenso fuoco nemico, si lanciava volontariamente in acqua per assicurare l'ancoraggio di una corda all'altra sponda e per eliminare poi all'arma bianca il tiratore di una mitragliatrice avversaria. Colto da improvviso malore, mentre fermava la corda doveva abbandonare l'impresa. Nobile esempio di generoso ardimento e di sprezzo del pericolo. — Forzamento del Kalamas, Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

Cirino Domenico di Vincenzo e di Rufolo Agnese, da Pesteno (Salerno) caporal maggiore 51° reggimento artiglieria. — Graduato addetto ai collegamenti, visto che il suo sottocomandante di batteria a seguito incendio di una riservetta, provocato da colpo di artiglieria nemica, si slanciava arditamente verso la riservetta, noncurante del pericolo seguiva il suo ufficiale coadiuvando efficacemente al trasporto rapido delle casse di balistite e proietti esistenti nelle riservette. — Jlias, 30 dicembre 1940-XIX.

De Goracuchi Stelio di Arturo e di Serasin Giovanna, da Trieste, sottotenente 49° reggimento artiglieria. — Comandante del reparto M. V. del Gruppo, in un momento critico e mancando altri ufficiali, si offriva volontariamente per portarsi in linea con la fanteria, quale ufficiale di collegamento. Contribuiva efficacemente, dirigendo i tiri della 3ª batteria del Gruppo ad arrestare l'avanzata del nemico. — Conca di Treni, 1° novembre 1940-XIX.

Donatelli Sandro di Nicola e di Giovanna Marzolaal, da Foggia, sottotenente 32° reggimento fanteria. — Comandante di plotone CC. RR., sul greto di un fiume battuto fortemente dal tiro di armi automatiche e dall'artiglieria avversaria, disciplinava con energia e perizia il lavoro per il gittamento di una passerella, dimostrando coraggio non comune e dando considerevole apporto alla buona riuscita del prezioso e delicato lavoro. — Forzamento del Kalamas-Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

Fornasini Aldo di Luigi e fu Mascagni Ernesta, da Vergato (Bologna), appuntato a piedi CC. RR. Comando superiore truppe Albania. — Assegnato al Comando superiore truppe Albania, durante lo sviluppo della battaglia, si offriva volon-

tariamente per assolvere incarichi di fiducia, spingendosi fino ai reparti più avanzati, percorrendo tratti di terreno incessantemente battuti dal fuoco nemico, dando prova di cosciente coraggio e di alto senso del dovere. — Filiates, 4-5 novembre 1940-XIX.

Gatto Cosimo di Biagio e di Materno Nunziata, da Comiso (Ragusa), guardia R. Guardia di finanza. — Destinato, in zona di operazioni, ad una urgente preparazione di viveri e munizioni per il rifornimento di reparti in combattimento, durante un'incursione aerea, pur essendo particolarmente esposto alla azione dell'intenso bombardamento nemico, continuava ad assolvere con serenità, alto senso del dovere, calma e sprezzo del pericolo l'incarico ricevuto nell'espletamento del quale rimaneva ferito da scheggia di bomba. — Koritza, 1° novembre 1940-XIX.

Graziano Andrea di Tommaso e di Genoveffa Streva, da Palermo, tenente 32° reggimento fanteria. — Ufficiale addetto ad un Comando di reggimento, sempre esposto nei momenti e nei posti più delicati, ha dimostrato alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, incuorando, consigliando, cooperando durante le operazioni di lancio di una passerella K.N. 1 sotto intenso fuoco nemico, prodigandosi con pari ardimento e rendimento nel successivo svolgersi dell'azione. — Forzamento del Kalamas-Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

Islam Bejta di Bejto, da Bushtrice (Kala-Kkes), soldato R. Guardia di finanza. — Con due soli compagni col fuoco del suo fucile mitragliatore, opponeva tenace resistenza ai reiterati attacchi nemici eseguiti con forze preponderanti. — Vid Hove, 2 novembre 1940-XIX.

Kristo Mithi di Miti, da Bilisht (Goritza), soldato R. Guardia di finanza. — Destinato in zona di operazioni, ad una urgente preparazione di viveri e munizioni per il rifornimento di reparti in combattimento, durante un'incursione aerea, pur essendo particolarmente esposto alla azione dell'intenso bombardamento nemico, continuava ad assolvere con serenità, alto senso del dovere, calma e sprezzo del pericolo l'incarico ricevuto nell'espletamento del quale rimaneva ferito da scheggia di bomba. — Koritza, 1° novembre 1940-XIX.

Locatelli Carlo fu Virgilio e di Ondena Giovanna, da Lodi (Milano), fante 7° reggimento fanteria. — Porta arma tiratore ferito alla regione malleolare del piede destro da una scheggia di mortaio nemico non voleva abbandonare il suo posto di combattimento finchè non si chiariva la situazione e il comandante di plotone non provvedeva a sostituirlo. — P. M. 62 a quota 379, 25 gennaio 1941-XIX.

Martini Carlo di Giuseppe e di Manuzzato Emilia, da Dueville (Vicenza), guardia R. Guardia di finanza. — Destinato in zona di operazioni, ad una urgente preparazione di viveri e munizioni per il rifornimento di reparti di copertura impegnati in combattimento, durante una incursione aerea, pur essendo particolarmente esposto all'azione dell'intenso bombardamento nemico, continuava ad assolvere con serenità, alto senso del dovere, calma e sprezzo del pericolo l'incarico ricevuto nell'espletamento del quale rimaneva ferito da scheggia di bomba. — Koritza, 1° novembre 1940-XIX.

Papini Ivo di Giovanni e di Eredici Blandina, da Pescia (Pistoia), sergente 48° reggimento fanteria. — Capo pezzo di un cannone da 65/17 postato allo scoperto ed a brevissima distanza dal nemico, intensamente battuto dalle mitragliatrici nemiche, con sprezzo del pericolo, infondeva ai suoi dipendenti la calma necessaria per la prosecuzione del più efficace tiro. — Ripitisti, 18 novembre 1940-XIX.

Peiretti Giuseppe di Raimondo e di Reinaudo Caterina, da Oncino (Cuneo), caporale 2° reggimento alpini. — Ferito il proprio caposquadra assumeva il comando della squadra e nonostante la postazione fosse sotto il tiro violento dell'artiglieria nemica e delle mitragliatrici continuava a dirigere il fuoco sull'avversario. Terminate le munizioni da solo sotto il fuoco nemico toglieva l'arma dalla postazione e provvedeva a portarla al sicuro. — Bolena (Albania), 27-28 dicembre 1940-XIX.

Ravizza Germano di Caterina Ravizza, da Bergamo, geniere 6ª compagnia T.R.T. divisione « Cuneo ». — Sotto violenta azione di mortai nemici e durante l'imperversare della tormenta, si offriva volontariamente per stendere una linea telefonica collegante reparti avanzati. — Quota 1620-1017, 19 gennaio 1941-XIX.

Romeo Santo di Domenico e fu La Rosa Maria, da Catania, soldato 17° reggimento fanteria. — Visto cadere il portarma di un fucile mitragliatore accorreva alla posizione e ne prendeva il posto dirigendo il fuoco sul nemico fino ad ultimare le munizioni, resasi perciò inutile l'arma assaliva il nemico con bombe a mano. — Man-Ir 1 Scutarait, 4 gennaio 1941-XIX.

Rosso Giuseppe di Emilio e di Bremonte Clemenza, da Racconigi (Cuneo), caporale 2° reggimento alpini. — Graduato comandante di squadra fucilieri dimostrava in violento combattimento, perizia, energia e sprezzo del pericolo nel condurre i suoi uomini all'attacco di munita posizione avversaria dimostrando grande spirito di agressività. — Bolena (Albania), 27-28 dicembre 1940-XIX.

Scandella Santo fu Angelo e fu Visini Erminia, da Clusone (Bergamo), caporal maggiore 6ª compagnia divisione « Cuneo ». — Sotto violenta azione di mortai nemici e durante l'imperversare della tormenta si offriva volontariamente per riparare una linea telefonica collegante reparti avanzati. — Quota 1017, 25 gennaio 1941-XIX.

Selmandi Stefano di Matteo da Paesana (Cuneo), alpino 2° reggimento alpini. — Porta treppiede di mitragliatrice benchè ferito portava in postazione il materiale a lui in consegna seguendo tutti gli sbalzi della squadra nell'attacco di munita posizione avversaria. Esempio di attaccamento al dovere e di eroico comportamento. — Bolena (Albania), 27 dicembre 1940-XIX.

Sgura Angelo di Giuseppe e di Guglielmo Maria Teresa, da Ostumi (Brindisi), caporal maggiore 48° reggimento fanteria. — Rimasto l'unico illeso fra tutti i componenti di una sezione cannoni da 65/17 postata alle minime distanze dalle mitragliatrici nemiche su un terreno intensamente battuto, non potendo continuare il tiro, perchè i pezzi erano danneggiati, avuto l'ordine di ripiegare, riusciva a sgombrare i feriti, portandoli tutti in salvo. — Costone di Pontecates, 25 novembre 1940-XIX.

Stucchi Guido di Zaccaria e di Raimondi Maria, da Verdello (Bergamo), caporale 6ª compagnia T.R.T. divisione « Cuneo ». — Radiotelegrafista a disposizione di un reparto alpini operante in zona montana, riusciva malgrado l'imperversare della tormenta, a mantenere il collegamento con l'unità che l'aveva distaccato. — Quota 1046, 25 gennaio 1941-XIX.

Tiraboschi Egidio di Francesco e di Tiraboschi Maria, da Zenibba (Bergamo), fante 17° reggimento fanteria. — In successivi combattimenti decisi con contrassalto dava ripetute prove di coraggio e primo fra i commilitoni li incitava alla lotta lanciandosi contro il nemico che contribuiva a respingere con lancio di bombe a mano. — Quota 548, Zona Vunoj, 28 dicembre 1940-XIX.

Valsecchi Giovanni di Andrea e di Rotta Angela, da Seriate (Bergamo), geniere 6ª compagnia T.R.T. divisione « Cuneo ». — Sotto intenso fuoco di artiglieria nemica e durante l'imperversare della tormenta si offriva volontariamente per riparare una linea telefonica interrotta. — Dhermi-Vunoj, 27 gennaio 1941-XIX.

Valeschi Mario di Angelo e di Balestra Angela, da Cividale (Bergamo), geniere 6ª compagnia T.R.T. divisione « Cuneo ». — Sotto violenta azione di mortai nemici durante l'imperversare della tormenta si offriva volontariamente per riparare una linea telefonica collegante reparti avanzati. — Quota 1017, 25 gennaio 1941-XIX.

Vecchione Luigi di Leopoldo e di Luigia Mattucci, da Pisa, tenente 32° reggimento fanteria. — Ufficiale addetto ad un Comando di reggimento, infaticabile per attività, ha dimostrato cosciente ardimento e disinvolto sprezzo del pericolo riorganizzando, sotto intenso fuoco nemico, i reparti addetti al lancio di una passerella, prodigandosi con pari ardimento e rendimento nel successivo svolgersi dell'azione. — Forzamento del Kalamas-Filiates-Varfani, 5 novembre 1940-XIX.

Vitali Giuseppe di Vittorio e di Travandi Pia, da La Spezia, capitano Comando superiore truppe Albania. — Capitano addetto all'ufficio informazioni del Comando superiore truppe Albania, necessitando avere urgenti notizie sulla situazione, si offriva spontaneamente per recarsi sulle nostre linee più avanzate. Per assolvere al suo compito non esitava a percorrere strade e sentieri intensamente battuti dalle artiglierie e dalle mitragliatrici avversarie. In questa missione dava prova di coraggio e di alto senso del dovere e portava al comando preziosissime notizie. — Kalibaki 3-5 novembre 1940-XIX.

Vittorio Michele di Elia e di Mainolfi Filomena, da Rotondi (Avellino), camicia nera reparto speciale autonomo « Gloria o Morte » (*alla memoria*). — Volontario di un reparto speciale, partecipava alle operazioni per la conquista del Somaliland occidentale, dando continue prove di alto senso del dovere, spirito di sacrificio e sereno coraggio. In condizioni particolarmente difficili si prodigava fino all'estremo limite delle sue forze e, morente per gli sforzi e gli stenti, incitava i compagni a proseguire. — Zeila Bulhar, 8-15 agosto 1940-XVIII.

(3667)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 31 *ottobre* 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 31 *gennaio* 1942-XX, *registro* 11 *Africa Italiana, foglio* 144.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.:

MEDAGLIA DI BRONZO

Alula Ghebremicael, ascari (01547). — Ferito gravemente da pallottola al ventre, continuava a sparare dando in tal modo tempo ad un reparto di accorrere a difesa di un tratto di fronte minacciato dal nemico. — Bitò Micael, 8 marzo 1939-XVII.

Demiè Aianò, ascari (02691/AA). — Cavaliere di punta dell'avanguardia di un gruppo di cavalleria, in terreno particolarmente difficile, che obbligava la colonna ad allungarsi, fatto segno a colpi d'arma da fuoco da parte di numerosi nemici appostati, benchè ferito, impegnava combattimento, per dare tempo al reparto di serrare sotto, fino a quando cadeva nuovamente ferito. — Zona Endolè, 14 dicembre 1938-XVII.

Gherenze Apdenchiel, muntaz (01375) (*alla memoria*). — Ferito mortalmente, prima di spirare aveva la forza di lanciare sull'avversario una bomba a mano, che procurava perdite al nemico. — Guma Micael, 13 gennaio 1939-XVII.

Telahun Azenè, ascari (02965) (*alla memoria*). — Cavaliere di punta dell'avanguardia di un gruppo di cavalleria, in terreno particolarmente difficile che obbligava la colonna ad allungarsi, fatto segno a colpi d'arma da fuoco da parte di numerosi nemici appostati, non esitava ad impegnare combattimento, per dar tempo al reparto di serrare sotto, fino a quando cadeva mortalmente ferito. — Zona Endolè, 14 dicembre 1938-XVII.

CROCE DI GUERRA

Abduraman Said, muntaz (01372). — Con l'impiego efficacissimo del suo fucile mitragliatore inflisse gravi perdite all'avversario. Nei vari attacchi fu sempre fra i primi fino a quando cadde gravemente ferito. — Guma Micael, 13 gennaio 1939-XVII.

Aielè Asfau, ascari. — Penetrava con un graduato in una caverna, dove si erano nascosti elementi avversari sfuggiti all'azione del reparto, cooperando coraggiosamente, mediante lancio di bombe a mano, all'uccisione di taluni ed alla cattura dei superstiti. — Bitò Micael, 8 marzo 1939-XVII

Baiù Assen, muntaz zaptiè (75/936). — Con generoso slancio, alla testa del suo nucleo di zaptiè, attraversava il Nilo, rischiando più volte la vita per dare aiuto ai propri dipendenti, dei quali, taluni, inesperti del nuoto, erano da lui trascinati sull'altra sponda. — Temsiè (Nilo Azzurro), 5 aprile 1938-XVI.

Ghebriet Nerè, muntaz. — Capo arma di fucile mitragliatore, ferito da pallottola avversaria, continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Monte Boccan, 9 dicembre 1938-XVI.

Mohamed Mohamed Said, gregario. — Ferito durante una ardita ricognizione, si fasciava sommariamente e continuava a combattere incitando i compagni alla lotta. — Monte Deber, 20 giugno 1938-XVI.

Sindicò Mahasciò, muntaz (84800). — Capo squadra, sebbene ferito gravemente alla spalla durante un combattimento, continuava a combattere e ad incitare i suoi uomini alla lotta, fino a quando non gli venivano meno le forze. — Monte Boccam, 9 dicembre 1938-XVI.

Ugbet Senrù, muntaz (65207). — Graduato di punta dell'avanguardia di un gruppo di cavalleria, in terreno particolarmente difficile, che obbligava la colonna ad allungarsi, fatto segno a colpi di arma da fuoco, da parte di numerosi nemici appostati, non esitava ad impegnare combattimento contro le soverchianti forze nemiche, per dare tempo al reparto di serrare sotto. — Zona di Endolè, 14 dicembre 1938-XVII.

(692)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1942-XX, n. 82.

Modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Partito Nazionale Fascista è attribuito il compito di provvedere al servizio civile di cui all'art. 2 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Art. 2.

Al Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è attribuito il compito di provvedere al servizio civile di cui al precedente articolo, procedendo alle operazioni di precettazione e di assegnazione, per quanto riguarda:

a) i cittadini che svolgono in forma autonoma una attività professionale;

b) i cittadini che prestano comunque la propria opera alle dipendenze altrui;

c) i cittadini iscritti nei ruoli dei disoccupati presso gli Uffici di collocamento.

Sono precettabili per il servizio civile gli uomini dai 18 ai 55 anni.

Art. 3.

Il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni delega le funzioni di cui al precedente articolo ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, i quali provvederanno sentite le Associazioni sindacali; e si avvarranno, per quanto concerne il servizio civile dei lavoratori disoccupati, degli Uffici provinciali di collocamento.

Art. 4.

I provvedimenti interessanti personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari sono adottati dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dai prefetti sentite le delegazioni competenti del Sottosegretariato predetto.

Art. 5.

Il Ministro per le corporazioni può disporre che il trattamento economico dei precettati civili venga disciplinato mediante contratti collettivi di lavoro da depositare e pubblicare a sensi del R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, a' sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto-legge, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e a predisporre analogo provvedimento per la precettazione femminile ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge predetta.

Art. 7.

Il presente R. decreto-legge integra la citata legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461.

Il presente decreto-legge sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 83.
Incorporazione di dieci Monti di credito su pegno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Catanzaro in data 23 novembre 1941-XX e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Crotone, Tropea, Petilia Policastro, Squillace, Strongoli e Mileto, rispettivamente in data 6, 16, 18, 25 e 15 novembre 1940-XIX e 6 gennaio 1941-XIX;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi dei Monti di credito su pegno di Novara, Cosenza, Trapani e Pietraperzia, rispettivamente in data 2 aprile 1941-XIX, 8 dicembre 1940-XIX, 13 maggio e 4 settembre 1941-XIX e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Borgomanero, Rende, Alcamo e Nicosia, rispettivamente in data 25 settembre 1940-XVIII, 2 dicembre e 9 novembre 1940-XIX e 20 settembre 1940-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il Monte di credito su pegno di Crotone, con sede in Crotone (Catanzaro), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

2. Il Monte di credito su pegno di Tropea, con sede in Tropea (Catanzaro), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

3. Il Monte di credito su pegno di Petilia Policastro, con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

4. Il Monte di credito su pegno di Squillace, con sede in Squillace (Catanzaro), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

5. Il Monte di credito su pegno di Strongoli, con sede in Strongoli (Catanzaro), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

6. Il Monte di credito su pegno di Mileto, con sede in Mileto (Catanzaro), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

7. Il Monte di credito su pegno di Borgomanero, con sede in Borgomanero (Novara), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Novara, con sede in Novara;

8. Il Monte di credito su pegno di Rende, con sede in Rende (Cosenza), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Cosenza, con sede in Cosenza;

9. Il Monte di credito su pegno di Alcamo, con sede in Alcamo (Trapani), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Trapani, con sede in Trapani;

10. Il Monte di credito su pegno di Nicosia, con sede in Nicosia (Enna), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia (Enna).

Le modalità della incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dagli Istituti incorporanti saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 84.

Autorizzazione al comune di Cosenza ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni della classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Cosenza per avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cosenza è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 85.

Autorizzazione al comune di Stia ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Stia, di classe *H*, per avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Stia è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 77. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 26 febbraio 1942-XX.

Istituzione di una Sezione del Tribunale Supremo militare di guerra, e modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visti gli articoli 43 e 91 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con Regio decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022;

Visto il bando 20 giugno 1940-XVIII, relativo all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il Tribunale Supremo militare di guerra funziona con due Sezioni, osservate le disposizioni dell'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022.

Art. 2.

Con decreto del Comandante Supremo, sentito il Ministro per la grazia e giustizia, sono assegnati al Tribunale Supremo militare di guerra, in aggiunta all'organico previsto dalla legge, tre consiglieri della Corte suprema di cassazione.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entra in vigore il 1° aprile 1942-XX.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 26 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(817)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 gennaio 1942-XX.

Nomina del fascista Augusto Venturi a segretario del Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali agricoli e dei servizi.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1942-XX, n. 3, concernente la costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la

distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi;

Decreta:

Il fascista prof. dott. Augusto Venturi è nominato segretario del Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali agricoli e dei servizi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1942-XX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 254. — D'ELIA

(818)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 febbraio 1942-XX.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ennio Barberini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Ennio Berberini viene nominato Vice segretario del Partito Nazionale Fascista, componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ennio Barberini quale Vice segretario del P.N.F. e componente del Direttorio nazionale del P.N.F. e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(825)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1942-XX.

Disciplina del pagamento a favore dei produttori di latte delle provincie di Roma, Frosinone, Littoria e Viterbo, di una quota d'integrazione di prezzo per ogni litro di latte destinato al consumo dei Comuni della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge n. 1339 del 16 novembre 1941-XX concernente l'assunzione a carico dello Stato, a partire dal 1° settembre 1941-XIX e per la durata del blocco dei prezzi, del pagamento a favore dei produttori di latte delle provincie di Roma, Frosinone, Littoria e Viterbo di una quota di integrazione di prezzo per ogni litro di latte destinato al consumo dei Comuni della provincia di Roma, conferito al Settore della zootecnia della F.N.O.P.P.A. a termini del decreto Ministeriale 12 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Le anticipazioni di fondi al Settore della zootecnia per le integrazioni di prezzi stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 1339 del 16 novembre 1941-XX a partire dal 1° settembre 1941-XIX e per la durata del blocco dei prezzi di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, sono effettuate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per ciascuna campagna agraria a cominciare dal 1° settembre 1941-XIX, il Settore della zootecnia richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domande firmate dal presidente e vistate da almeno uno dei sindaci, anticipazioni per il presuntivo importo delle quote di integrazione dovute ai produttori di latte ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 novembre 1941, n. 1339.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sui fondi a tal fine stanziati nel suo bilancio ed in base alle richieste di cui all'articolo precedente, mette a disposizione del Settore della zootecnia le anticipazioni occorrenti le quali sono, a cura del Settore, immediatamente rimesse all'Istituto di credito incaricato del servizio di pagamento delle quote di integrazione.

L'Istituto di credito deve destinare le somme, come sopra versate a copertura del finanziamento eventualmente accordato per il pagamento delle quote di integrazione relative al prodotto conferito dal 1° settembre 1941-XIX.

Il residuo deve essere iscritto in un apposito conto corrente attivo del Settore della zootecnia, il quale potrà utilizzarlo unicamente per il pagamento delle quote di integrazione.

Gli interessi passivi sull'importo delle quote d'integrazione già corrisposte dall'Istituto di credito, alla data di anticipazione disposta dal Ministero dell'agricoltura e foreste fanno carico alla quota destinata alle spese della gestione per l'approvvigionamento del latte.

Gli interessi attivi sulle eventuali disponibilità residue di cui al precedente capoverso, sono contabilizzati a diminuzione delle spese della gestione predetta.

Il presidente del Settore assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato di cui all'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440.

Art. 4.

Negli elenchi di pagamento del latte conferito, che sono compilati ogni quindicina distintamente per il latte dell'Agro romano e per il latte di produzione di ciascuna delle provincie di Roma (zona extra Agro) Frosinone, Littoria e Viterbo e dai quali deve risultare la misura unitaria delle quote di integrazione, il Settore della zootecnia deve indicare, in apposita colonna e per ciascuna partita, l'importo della quota di integrazione da pagare al produttore in relazione al latte conferito.

Gli elenchi firmati dal presidente del Settore sono inviati per il pagamento della quota di integrazione, all'Istituto di credito, il quale a pagamento effettuato, li restituisce al Settore della zootecnia con la dichiarazione debitamente firmata, dell'avvenuto pagamento di tutte le quote.

Art. 5.

Entro il 20 di ogni mese il Settore della zootecnia trasmette per la revisione all'Intendenza di finanza di Roma gli elenchi di cui sopra, in triplice esemplare, relativi ai pagamenti della quota di integrazione per il latte conferito nel mese precedente, unitamente ai seguenti allegati:

a) per il latte dell'Agro romano:

elenco dei quantitativi di latte ritirati nel mese dal Settore medesimo presso le stalle dei singoli produttori dell'Agro romano;

elenco dei quantitativi giornalieri di latte dell'Agro romano consegnati nel mese dal Settore alla Centrale del latte di Roma, corredato di una dichiarazione della predetta Centrale attestante il quantitativo complessivo di latte dell'Agro romano ad essa consegnato;

elenco dei quantitativi di latte dell'Agro romano consegnato nel mese dal Settore ad altri acquirenti dei Comuni della provincia di Roma con la specificazione dei nominativi degli acquirenti e dei quantitativi di latte da ciascuno acquistati;

b) per il latte della provincia di Roma (zona extra Agro romano) e delle provincie di Littoria, Frosinone e Viterbo:

elenco riepilogativo mensile del latte ritirato nel mese dal Settore, distintamente per provincia;

elenco dei quantitativi consegnati alla Centrale del latte di Roma corredato di una dichiarazione della Centrale medesima attestante il quantitativo complessivo per ogni provincia da essa ritirato nel mese.

Art. 6.

L'Intendenza di finanza di Roma, a disposizione della quale deve essere messa, su richiesta, tutta la necessaria documentazione, approva gli elenchi, ne trattiene un esemplare e invia gli altri due con gli allegati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che li trasmette alla Corte dei conti per l'esame del rendiconto di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Alla fine di ogni campagna il Settore della zootecnia deve presentare il rendiconto delle anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede ad inoltrarlo alla Corte dei conti.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1942-XX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(831)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1942-XX.

Modificazioni alla misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta previsto dalla legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1940-XVIII, recante modalità per l'applicazione della legge suindicata;

Ritenuta la necessità di modificare la misura del contributo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È aumentato dal 5 per cento al 10 per cento il contributo previsto dalla lettera b) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868, sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(839)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI NAPOLI

Cancellazioni per cessazione:

Ditta « Aldo Padovani », individuale, in persona di Padovani Aldo fu Angelo, rappresentanze, Napoli, via G. Sanfelice n. 8.

Ditta « Tommaso Sinigallia e Figli », società di fatto nelle persone di Sinigallia Tommaso fu Michele e Sinigallia Aldo e Michele di Tommaso, rappresentanze, Napoli, corso Umberto I, n. 237.

Iscrizione:

Ditta « Aldo Sinigallia », individuale, in persona di Sinigallia Aldo di Tommaso, rappresentanze, Napoli, S. Pasquale a Chiaia n. 38.

Ditta « Michele Sinigallia », individuale, in persona di Sinigallia Michele di Tommaso, rappresentanze, Napoli, San Pasquale a Chiaia n. 36-*bis*.

(833)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disciplina delle condizioni di cessione e dei prezzi dei mangimi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a chiarimento dei prezzi dei sottoprodotti della macinazione del frumento, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1941-XX, ha determinato la seguente aggiunta:

MANGIMI	Prezzo Lire		CONDIZIONI DI CESSIONE
	Grano tenero	Grano duro	
Sottoprodotti macinazione frumento			
Crusca e cruschello	64,10	64,50	Prezzo al mugnaio per merce insaccata in tele del ricevente, peso netto, franco su veicolo al molino, compresa l'imposta sull'entrata.
Id. id.	70,35	70,35	Prezzo al consumatore per merce insaccata in tela del ricevente, peso netto, franco su veicolo al molino, compresa l'imposta sull'entrata.
Id. id.	72,35	72,35	Prezzo al consumatore per merce insaccata in tela del ricevente, peso netto, franco vagone (di almeno 5 tonnellate), arrivo stazioni FF. SS. od in servizio cumulativo, compresa l'imposta sull'entrata.
Tritello	72,10	72,50	Prezzo al mugnaio per merce insaccata in tele del ricevente, peso netto, franco su veicolo al molino, compresa l'imposta sull'entrata.
Id.	78,35	78,35	Prezzo al consumatore per merce insaccata in tele del ricevente, peso netto, franco su veicolo al molino, compresa l'imposta sull'entrata.
Id.	80,35	80,35	Prezzo al consumatore per merce insaccata in tele del ricevente, peso netto, franco vagone (di almeno 5 tonnellate); arrivo FF. SS. od in servizio cumulativo, compresa l'imposta sull'entrata.

(834)

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga dei concorsi a posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 1ª categoria al 31 dicembre 1940-XIX, e indizione dei concorsi ai posti medesimi vacanti al 31 dicembre 1941-XX.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando nazionale di concorso indetto il 20 ottobre 1941-XIX a posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 1ª categoria al 31 dicembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1941-XX, n. 259, i cui termini utili per la presentazione delle domande d'ammissione scadono il 3 marzo 1942-XX;

Considerata l'opportunità di prorogare i termini di scadenza del predetto concorso nazionale;

Considerato, inoltre, che, a norma dell'art. 43 del Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, occorre indire, con unico bando nazionale, pubblico concorso a posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 1ª categoria a tutto il 31 dicembre 1941-XX;

Viste le segnalazioni all'uopo fatte dai prefetti;

Visti i regolamenti organici e le deliberazioni delle Amministrazioni ospedaliere interessate;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 19 dicembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1941-XIX, n. 100, col quale vengono stabilite, fra l'altro, le modalità dei concorsi nazionali a posti di direttori sanitari di ospedali di 1ª categoria;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 1941, n. 6082/1175.2.30/1.3.1., con la quale viene data l'autorizzazione alla indizione dei concorsi di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al predetto concorso nazionale 20 ottobre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre stesso anno, n. 259, indetto per i seguenti posti di direttore sanitario, vacanti presso ospedali di 1ª categoria al 31 dicembre 1940-XIX, è prorogato a tutto il 31 luglio 1942-XX:

1) *Bologna - Ospedale maggiore e annesso Istituto Pizzardi*:

stipendio iniziale L. 30.000 annue; indennità di carica: L. 6000 annue; alloggio gratuito o, in mancanza, indennità: L. 8000 annue; indennizzo per spese di accesso all'Istituto Pizzardi: L. 3000 annue.

Lo stipendio è soggetto a tre aumenti periodici quadriennali ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

2) *Bologna - Ospedale Policlinico di S. Orsola*:

stipendio iniziale L. 30.000 annue; indennità di carica: L. 12.000 annue; alloggio gratuito o, in mancanza, indennità: L. 8000 annue.

Lo stipendio è soggetto a tre aumenti periodici quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

3) *Catania - Ospedale civico « Vittorio Emanuele »*:

stipendio iniziale: L. 24.000; indennità di servizio attivo L. 8000.

Lo stipendio è soggetto a cinque aumenti periodici quadriennali nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

4) *Mantova - Istituti ospedalieri*:

stipendio iniziale: L. 30.000 annue; alloggio gratuito (compreso riscaldamento e illuminazione), o, in mancanza, indennità di L. 6000 annue.

Lo stipendio è aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e fino alla concorrenza di cinque quadriennî.

5) *Novara - Ospedale maggiore della carità e opere pie riunite*:
stipendio iniziale: L. 30.000 annue; indennità di servizio attivo L. 8000 annue.
Lo stipendio è suscettibile di sei aumenti quadriennali ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

6) *Padova - Ospedale civile*:
stipendio iniziale: L. 22.000 annue; indennità di servizio attivo L. 5000 annue; indennità di carica L. 2000 annue; indennità scuola convitto infermiere L. 3000 annue; indennità di alloggio L. 6000 annue.
Lo stipendio è soggetto a cinque aumenti periodici quadriennali nella misura di un decimo ciascuno dello stipendio iniziale.

7) *Piacenza - Ospizi civili*:
stipendio iniziale: L. 24.000 annue, indennità di servizio attivo L. 3000 annue.
Lo stipendio è soggetto a cinque aumenti periodici quadriennali nella misura di un decimo ciascuno dello stipendio iniziale.

8) *Udine - Ospedale civile di Santa Maria della Misericordia*:
stipendio iniziale L. 30.000 annue; indennità di servizio attivo L. 6000 annue; alloggio gratuito (compreso riscaldamento e illuminazione), o, in mancanza, indennità di L. 5000 annue.
Lo stipendio è soggetto a quattro aumenti periodici biennali di L. 2000 ciascuno.

9) *Venezia - Ospedali civili riuniti*:
stipendio iniziale: L. 25.000 annue; indennità di servizio attivo L. 8500 annue; indennità di carica L. 6500 annue; obbligo dell'alloggio gratuito in ospedale.
Lo stipendio è soggetto a due aumenti periodici quadriennali di L. 2500 ciascuno.

10) *Verona - Ospedale civile maggiore*:
stipendio iniziale: L. 22.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 6000 annue; assegno per le funzioni di soprintendente degli «Istituti ospitalieri» di Verona: L. 10.000 annue.
Lo stipendio è soggetto a tre aumenti periodici quadriennali ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

Art. 2.

E' indetto pubblico concorso per titoli ai posti di direttore sanitario dei seguenti ospedali di 1ª categoria vacanti al 31 dicembre 1941-XX, con il trattamento economico al lordo delle trattenute ed eventuali riduzioni ed aumenti di legge a fianco di ciascuno di essi indicato e con divieto del libero esercizio professionale ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631:

1) *Fiume - Ospedale civile di Santo Spirito*:
stipendio iniziale: L. 24.000 annue; indennità di servizio attivo: L. 2400 annue.
Lo stipendio è suscettibile di quattro aumenti periodici quadriennali di L. 2400 ciascuno, più alloggio e riscaldamento gratuiti.

2) *Perugia - Riuniti ospedali di S. Maria della Misericordia e S. Nicolò degli Incurabili*:
stipendio iniziale: L. 24.000 annue; indennità di servizio attivo L. 5000 annue.
Dal concorso sono escluse le donne.
Sono parimenti esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 4.

Ciascuna domanda deve contenere:
a) l'esatta indicazione della residenza e del recapito del concorrente;
b) l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, l'aspirante intende concorrere. Tale indicazione è prescritta pena l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della Sanità pubblica - dovranno essere presentate o dovranno pervenire ai prefetti delle Provincie di residenza dei concorrenti entro il 31 luglio 1942-XX.

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati in servizio militare potranno produrre, prima della scadenza del termine predetto, la sola domanda salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli prima dell'inizio dell'esame di essi.
Gli aspiranti, i quali risiedono nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani, o all'estero, possono presentare nel termine prescritto solo la domanda salvo ad esibire i documenti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e certificati debitamente legalizzati ove occorra:
1) estratto del registro degli atti di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato ai sensi degli articoli 184 e seguenti del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile, dal quale si rilevi che l'aspirante non ha superato il 45° anno di età alla data del bando di concorso. Tale atto deve essere rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII agli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Detto limite di età è elevato:
A) di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari;
e) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;
B) di quattro anni:
a) per coloro che risultino iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922;
b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino ininterrottamente iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Le elevazioni previste sub lettera *A*) si cumulano con quelle previste sub lettera *B*).
Sono ammessi al concorso indipendentemente dal limite di 45 anni di età:
a) i direttori, vice direttori, gli ispettori medici ed i primari ospedalieri che occupano posti di ruolo alla data del bando di concorso in seguito a nomina conseguita per concorso;
b) i professori titolari delle cattedre d'igiene, gli aiuti e gli assistenti alle cattedre medesime in servizio da sei anni, di cui almeno tre di ruolo;
c) i funzionari medici di ruolo del Ministero dell'interno di grado non inferiore al settimo;
d) gli ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva nei capoluoghi di Provincia con più di 150.000 abitanti;
e) i sanitari che ricoprono posti di ruolo in qualità di aiuti, di coadiutori ordinari ed aggiunti o abbiano altri incarichi o mansioni negli ospedali o cliniche o Regi istituti d'igiene, sempre che detti incarichi o mansioni siano ritenuti sufficienti per consentire la partecipazione al concorso, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice (art. 99 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, modificato dall'art. 3 del R. decreto 29 marzo 1940, n. 207).
Si richiamano, inoltre, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge vigenti, circa l'elevazione dei limiti massimi di età e circa l'esonero dagli stessi limiti previsto per l'ammissione ai pubblici concorsi;
2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da cui deve risultare il godimento anche dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, in armonia alle norme dettate dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e dell'art. 7 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Tale certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico militare o da un medico provinciale.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica al posto messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne la idoneità al servizio;

6) laurea in medicina e chirurgia e, qualora la laurea non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto.

L'abilitazione deve essere conseguita da almeno cinque anni, in relazione al disposto dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Tali documenti debbono essere esibiti in originale o in copia notarile;

7) certificato d'iscrizione all'albo professionale su carta da bollo da L. 4;

8) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, fino al 31 luglio 1939 o nella attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione ospedaliera, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice-segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Paritto Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.F.S. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4;

10) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva; nel caso di riforma dal servizio militare, il prefetto della Provincia di residenza del concorrente richiederà alla competente autorità il motivo della riforma medesima;

11) attestato comprovante che il candidato è in possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) nomina a direttore sanitario di ospedale;

b) nomina a funzionario medico di ruolo del Ministero dell'interno;

c) nomina a titolare o aiuto o assistente di ruolo di cattedra universitaria d'igiene;

d) nomina a ufficiale sanitario, o nomina a medico di ufficio di igiene in Comuni di almeno 150.000 abitanti;

e) nomina a vice direttore, ispettore sanitario, primario di ospedale;

f) libera docenza in igiene;

g) nomina a direttore, coadiutore, assistente di reparto medico-micrografico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

h) specializzazione in igiene;

i) diploma di igiene e tecnica ospedaliera;

12) certificato dell'ufficio dello stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

13) copia dello stato di servizio civile eventualmente prestato rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con la eventuale indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati presso una pubblica amministrazione;

14) ricevuta del vaglia postale di L. 50, intestato al prefetto della Provincia di residenza del concorrente, per tassa di ammissione al concorso;

15) tutti i titoli e pubblicazioni, quest'ultime possibilmente in sette esemplari, ed ogni altro documento conseguiti posteriormente alla laurea che il candidato ritenga opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 7.

I candidati che alla data del bando di concorso risultino funzionari di ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione sono dispensati dal produrre documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), in sostituzione dei quali dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.

La domanda ed i relativi documenti e certificati dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati; quelli indicati nei numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 13), dovranno essere in data non anteriore di mesi tre a quella del bando di concorso.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale, del pretore o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli in sette esemplari; una copia dell'elenco firmata dal prefetto è restituita all'interessato.

Art. 8.

Gli aspiranti che intendono partecipare contemporaneamente ai concorsi per posti di direttore sanitario degli ospedagli di 1ª e 2ª categoria, devono presentare una domanda per ciascuna categoria unendo ad una sola di esse i documenti in originale, ed allegando all'altra domanda l'elenco dei titoli in sette esemplari di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è ammessa ulteriore produzione di titoli o documenti a corredo.
Quando i documenti uniti alla domanda non siano in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo o non siano debitamente legalizzati, il prefetto inviterà l'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a rettificarli entro il termine di quindici giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.
Il prefetto, accertata la legalità e la rispondenza dei documenti alle norme fissate dal presente bando di concorso, provvede al versamento della tassa di cui al n. 14 dell'art. 5 nella contabilità speciale della prefettura e trasmette gli atti al Ministero dell'interno non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza del concorso.
Entro lo stesso termine il prefetto invierà al Ministero dell'interno l'importo complessivo delle tasse versate dai singoli concorrenti con unico ordinativo intestato alla Regia tesoreria di Roma, presso la quale resteranno accentrate le tasse stesse sotto forma di deposito provvisorio a disposizione della Direzione generale della sanità pubblica, per il pagamento delle spese di concorso.
Il Ministero per l'interno con provvedimento non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro per l'interno e costituita a norma degli articoli 44 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e 8 del decreto del DUCE del Fascismo 19 dicembre 1940-XIX.

Art. 12.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di precedenza sottoindicato, i seguenti titoli distinti in tre gruppi:
1) titoli di carriera da valutarsi in base alla specie ed all'importanza del posto ricoperto, alla durata ed alla qualità del servizio prestato ed alle modalità della nomina;
2) titoli accademici e di studio da valutarsi in relazione al posto messo a concorso;
3) pubblicazioni e lavori scientifici da valutarsi in relazione al posto messo a concorso.
Ogni componente della Commissione dispone:
di 30 punti, dei quali, 12 per il 1° gruppo, 10 per il 2° gruppo, 8 per il 3° gruppo.
Non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

La Commissione formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli.
A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e le successive modificazioni previste dagli articoli 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno approva la graduatoria degli idonei che viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'indicazione delle sedi che, in ordine di preferenza, ha chiesto ciascun concorrente.

Art. 15.

I candidati risultati idonei sono nominati nei modi previsti dagli articoli 18 e 45 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631. La nomina comporta l'accettazione esplicita e senza riserve di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in vigore sia presenti che futuri.
Il sanitario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro trenta giorni dalla data di comunicazione della nomina, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

Art. 16.

Per quanto non è previsto nel presente bando di concorso si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni generali circa i concorsi e la nomina del personale sanitario ospedaliero ed in particolare quello contenuto nel capo II del R. decreto 30 settembre 1938, n. 163, e nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 dicembre 1940-XIX.

Art. 17.

Il prefetto, direttore generale della Sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

(789) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga dei concorsi a posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 2ª categoria al 31 dicembre 1940-XIX e indizione dei concorsi ai posti medesimi vacanti al 31 dicembre 1941-XX.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando nazionale di concorso indetto il 20 ottobre 1941-XIX, a posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 2ª categoria al 31 dicembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1941-XX, n. 259, i cui termini utili per la presentazione delle domande d'ammissione scadono il 3 marzo 1942-XX;
Considerata l'opportunità di prorogare i termini di scadenza del predetto concorso nazionale;
Considerato, inoltre, che, a norma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, occorre indire, con unico bando nazionale, il pubblico concorso ai posti di direttore sanitario vacanti presso ospedali di 2ª categoria a tutto il 31 dicembre 1941-XX;
Viste le segnalazioni all'uopo fatte dai prefetti;
Visti i regolamenti organici e le deliberazioni delle Amministrazioni ospedaliere interessate;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 19 dicembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1941-XIX, n. 100, col quale vengono stabilite, tra l'altro, le modalità e i programmi di esami per i concorsi nazionali a posti di direttori sanitari di ospedali di 2ª categoria;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 1941-XIX, n. 6082/1175-2-30/1.3.1, con la quale viene data l'autorizzazione alla indizione dei concorsi di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso nazionale 20 ottobre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre stesso anno n. 259, indetto per i seguenti posti di direttore sanitario, vacanti presso ospedali di 2ª categoria al 31 dicembre 1940-XIX, è prorogato a tutto il 31 luglio 1942-XX:
1) *Bolzano - Ospedale civile:*
stipendio iniziale L. 26.000 annue; indennità di servizio attivo L. 5000 annue; alloggio gratuito o, in mancanza, indennità L. 6000 annue.

Lo stipendio è soggetto a quattro aumenti quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

2) *Genova San Pier d'Arena - Ospedali civili*:
stipendio iniziale L. 24.000 annue; indennità di alloggio L. 4000 annue.
Lo stipendio è soggetto a quattro aumenti periodici quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

3) *Gorizia - Ospedale civile «Vittorio Emanuele III»*:
stipendio iniziale L. 24.000 annue.
Lo stipendio è soggetto a due aumenti periodici biennali, due triennali ed uno quadriennale, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

4) *Pola - Ospedale «Santorio Santorio»*:
stipendio iniziale L. 24.000 annue; supplemento servizio attivo L. 6000 annue; alloggio gratuito (compreso riscaldamento e illuminazione), o, in mancanza, indennità L. 4000 annue.
Lo stipendio è soggetto a due aumenti periodici triennali e tre quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

5) *Teramo - Ospedale Civile*:
stipendio iniziale L. 20.000 annue; indennità di servizio attivo L. 5000 annue.
Lo stipendio è soggetto a tre aumenti quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

Art. 2.

E' indetto pubblico concorso per titoli e per esami ai posti di direttore sanitario dei seguenti ospedali di 2ª categoria vacanti al 31 dicembre 1941-XX con il trattamento economico al lordo delle trattenute ed eventuali riduzioni ed aumenti di legge a fianco di ciascuno di essi indicato e con divieto del libero esercizio professionale ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631:

1) *Arezzo - Ospedali riuniti di Santa Maria Sopra i Ponti*:
stipendio iniziale L. 30.000 annue.
Lo stipendio è suscettibile di cinque aumenti quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

2) *Bari - Ospedale consorziale*:
stipendio iniziale L. 24.000 annue.
Lo stipendio è suscettibile di quattro aumenti periodici triennali di L. 1500 lorde ciascuno.

3) *Belluno - Ospedale civile*:
stipendio iniziale L. 24.000 annue; indennità servizio attivo L. 2400 annue; alloggio gratuito in ospedale o, in mancanza, indennità di L. 3600 annue; indennità caroviveri nella misura fissata per gli altri impiegati.
Lo stipendio è suscettibile di cinque aumenti periodici quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

4) *Cagliari - Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II*:
stipendio iniziale L. 25.000 annue; indennità di servizio attivo L. 5000 annue; indennità provvisoria di alloggio L. 3600 annue, che sarà sospesa quando l'Amministrazione ospedaliera sarà in grado di provvedere all'assegnazione dell'alloggio in natura.
Lo stipendio è suscettibile di quattro aumenti periodici quinquennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

5) *Como - Ospedale di Sant'Anna e Uniti luoghi Pii di Como in Camerlata*:
stipendio iniziale L. 30.000 annue; indennità di servizio attivo L. 6000 annue; alloggio in natura o indennità secondo il regolamento dell'Ente.
Lo stipendio è suscettibile di tre aumenti periodici quinquennali di L. 2000 ciascuno.

6) *Monza - Ospedale Umberto I del circolo di Monza*:
stipendio iniziale L. 28.400 annue; indennità di servizio attivo L. 6000 annue; alloggio gratuito (compreso riscaldamento, illuminazione e gas).
Lo stipendio è suscettibile di cinque aumenti quadriennali, ciascuno nella misura di un decimo dello stipendio iniziale.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne.
Sono parimenti esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 4.

Ciascuna domanda deve contenere:
a) l'esatta indicazione della residenza e del recapito del concorrente;
b) l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, l'aspirante intende concorrere. Tale indicazione è prescritta pena l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e dirette al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) dovranno essere presentate o dovranno pervenire ai prefetti delle Provincie di residenza dei concorrenti entro il 31 luglio 1942-XX.

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati in servizio militare, potranno produrre prima della scadenza del termine predetto, la sola domanda salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli prima dell'inizio dell'esame di essi.

Gli aspiranti, i quali risiedono nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani, o all'estero, possono presentare nel termine prescritto solo la domanda, salvo ad esibire i documenti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e certificati, debitamente legalizzati ove occorra:

1) estratto del registro degli atti di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato ai sensi degli articoli 184 e seguenti del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile, dal quale si rilevi che l'aspirante non ha superato il 45° anno di età alla data del bando di concorso. Tale atto deve essere rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII agli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Detto limite di età è elevato:

A) di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII a relative operazioni militari;
e) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

B) di quattro anni:
a) per coloro che risultino iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922;
b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino ininterrottamente iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Le elevazioni previste sub lettera *A*) si cumulano con quelle previste sub lettera *B*).

Sono ammessi al concorso indipendentemente dal limite di 45 anni di età:
a) i direttori, vice direttori, gli ispettori medici ed i primari ospedalieri, che occupano posti di ruolo alla data del bando di concorso in seguito a nomina conseguita per concorso;
b) i professori titolari delle cattedre d'igiene, gli aiuti e gli assistenti alle cattedre medesime, in servizio da sei anni, di cui almeno tre di ruolo;
c) i funzionari medici di ruolo del Ministero dell'interno di grado non inferiore al settimo;
d) gli ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva nei capoluoghi di Provincia con più di 150.000 abitanti;
e) i sanitari che ricoprono posti di ruolo in qualità di aiuti, di coadiutori ordinari ed aggiunti o abbiano altri incarichi o mansioni negli ospedali o cliniche o Regi istituti d'igiene, sempre che detti incarichi o mansioni siano ritenuti sufficienti per consentire la partecipazione al concorso, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice (art. 99 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, modificato dall'art. 3 del R. decreto 29 marzo 1940, n. 207).

Si richiamano, inoltre, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge vigenti, circa l'elevazione dei limiti massimi di età e circa l'esonero dagli stessi limiti previsto per l'ammissione ai pubblici concorsi;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da cui deve risultare il godimento anche dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli in armonia alle norme dettate dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e dell'art. 7 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Tale certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico militare o da un medico provinciale.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma la attitudine fisica al posto messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, per la causa nazionale o **in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero**, dopo il 5 maggio 1936-XIV e **fino al 31 luglio 1939-XVIII** o nell'attuale guerra, produrranno il **certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92**, nelle forme prescritte dal successivo **art. 15.**

E' **in facoltà del Ministero dell'interno di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne la idoneità al servizio;**

6) laurea in medicina e chirurgia e, qualora la laurea **non aboliti** all'esercizio professionale, anche il certificato di **abilitazione** all'esercizio predetto.

L'abilitazione deve essere conseguita da almeno cinque anni, in relazione al disposto dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Tali documenti debbono essere esibiti in originale o in copia notarile;

7) **certificato d'iscrizione all'albo professionale su carta da bollo da L. 4;**

8) **certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.**

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al Partito Nazionale Fascista, a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione ospedaliera, di aver ottenuto la iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti a Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o di un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Fascista Sammarinese dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4;

10) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva; nel caso di riforma dal servizio militare, il prefetto della Provincia di residenza del concorrente richiederà alla competente autorità il motivo della riforma medesima;

11) attestato comprovante che il candidato è in possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) nomina a direttore sanitario di ospedale;

b) nomina a funzionario medico di ruolo del Ministero dell'interno;

c) nomina a titolare o aiuto o assistente di ruolo di cattedra universitaria d'igiene;

d) nomina a ufficiale sanitario, o nomina a medico di ufficio di igiene in Comuni di almeno 150.000 abitanti;

e) nomina a vice-direttore, ispettore sanitario, primario di ospedale;

f) libera docenza in igiene;

g) nomina a direttore, coadiutore, assistente di reparto medico-micrografico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

h) specializzazione in igiene;

i) diploma in igiene e tecnica ospedaliera;

12) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

13) copia dello stato di servizio civile eventualmente prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con la eventuale indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati presso una pubblica amministrazione;

14) ricevuta del vaglia postale di L. 50, intestato al prefetto della Provincia di residenza del concorrente, per tassa di ammissione al concorso;

15) tutti i titoli e pubblicazioni, quest'ultime possibilmente in sette esemplari, ed ogni altro documento conseguiti posteriormente alla laurea che il candidato ritenga opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 7.

I candidati che alla data del bando di concorso risultino funzionari di ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 7, in sostituzione dei quali dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente attestante tale loro qualità e la loro permanenza in servizio.

La domanda ed i relativi documenti e certificati dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati; quelli indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale, del pretore o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli in sette esemplari; una copia dell'elenco firmata dal prefetto è restituita all'interessato.

Art. 8.

Gli aspiranti che intendono partecipare contemporaneamente ai concorsi per posti di direttore sanitario degli ospedali di 1ª e 2ª categoria, devono presentare una domanda per ciascuna categoria unendo ad uno sola di esse i documenti in originale, ed allegando all'altra domanda l'elenco dei titoli in sette esemplari di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 10.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è ammessa ulteriore produzione di titoli o documenti a corredo.

Quando i documenti uniti alla domanda non siano in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo o non siano debitamente legalizzati, il prefetto inviterà l'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a rettificarli entro il termine di quindici giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.

Il prefetto, accertata la legalità e la rispondenza dei documenti alle norme fissate dal presente bando di concorso, provvede al versamento della tassa di cui al n. 14 dell'art. 5 nella contabilità speciale della prefettura e trasmette gli atti al Ministero dell'interno non oltre il 30° giorno dalla data di scadenza del concorso.

Entro lo stesso termine il prefetto invierà al Ministero dell'interno l'importo complessivo delle tasse versate dai singoli concorrenti con unico ordinativo intestato alla Regia tesoreria di Roma, presso la quale resteranno accentrate le tasse stesse sotto forma di deposito provvisorio a disposizione della Direzione generale della sanità pubblica, per il pagamento delle spese di concorso.

Art. 11.

Il Ministro per l'interno provvede alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e fissa la data di inizio alle prove di esame.

Il provvedimento del Ministro è pubblicato almeno un mese prima della data predetta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La comunicazione della sede e della data degli esami viene data agli interessati con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, a mezzo del prefetto della Provincia, a cui è stata presentata la domanda di ammissione al concorso.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente sostituito da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 12.

Per il giudizio sui titoli sono da prendere in considerazione secondo l'ordine di precedenza indicato, i seguenti titoli distinti in tre gruppi:

1) titoli di carriera da valutarsi in base alla specie ed all'importanza del posto ricoperto, alla durata ed alla qualità del servizio prestato ed alle modalità della nomina;

2) titoli accademici e di studio da valutarsi in relazione al posto messo a concorso;

3) pubblicazioni e lavori scientifici da valutarsi in relazione al posto messo a concorso.

Ogni componente della Commissione dispone di 30 punti, dei quali 12 per il 1° gruppo; 10 per il 2° gruppo; 8 per il 3° gruppo.

Per ciascuna delle prove scritte e pratiche, di cui al successivo art. 16, ogni componente dispone di 10 punti e di altri 10 punti per la prova orale.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma:

a) dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli;

b) dei punti conseguiti nel complesso delle prove di esami: scritte, pratiche e orali.

Non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno la media di sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la Commissione giudicatrice per le prove di esame e almeno sei decimi in ciascuna prova.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e le successive modificazioni previste dagli articoli 3 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e 1 del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno approva la graduatoria degli idonei, che viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'indicazione delle sedi che, in ordine di preferenza, ha chiesto ciascuno concorrente.

Art. 15.

I candidati risultati idonei sono nominati nei modi previsti dagli articoli 18 e 45 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631. La nomina comporta l'accettazione esplicita e senza riserve di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in vigore sia presenti che futuri.

Il sanitario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro 30 giorni dalla data di comunicazione della nomina, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

Art. 16.

Per quanto non è previsto nel presente bando di concorso si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni generali circa i concorsi e la nomina del personale sanitario ospedaliero ed in particolare quelle contenute nel capo II del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo 19 dicembre 1940-XIX.

Art. 17.

Gli esami comprendono tre prove scritte, due prove pratiche e una prova orale e vertono sulle materie indicate nell'articolo 12 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno 19 dicembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1941-XIX, n. 100.

Art. 18.

Il prefetto, direttore generale della Sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(790)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.